

## Newsletter n. 27 del 23 Luglio 2016

### **1. REGISTRO DELLE IMPRESE - Pubblicato il decreto che modifica i modelli di certificato tipo e la ricevuta di accettazione della Comunicazione Unica**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2016, il **Decreto 24 giugno 2016**, recante "**Modifica dei modelli di certificato tipo inerenti il registro delle imprese**".

Con il presente decreto sono stati adottati:

**a) i nuovi modelli tipo per il rilascio da parte degli uffici del Registro delle imprese dei certificati previsti dall'art. 2 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (ALLEGATI A, B, C e D);**

**b) il modello per il rilascio, da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese, della ricevuta di accettazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa (ALLEGATO E).**

I modelli dei certificati tipo di cui agli Allegati A, B, C e D, adottati al fine di adeguare gli stessi ad alcune importanti modifiche intervenute nella disciplina delle attività economiche imprenditoriali (*Start-up innovative e incubatori certificati; piccole e medie imprese innovative; società benefit; la possibilità di rilasciare i certificati camerali anche in lingua inglese, ecc.*), **sostituiscono quelli approvati con decreto ministeriale 18 settembre 2014.**

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto e del suo allegato clicca qui.](#)

### **2. Istituito il SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - Riordino delle Agenzie ambientali**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016, la **Legge 28 giugno 2016, n. 132**, recante "**Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale**".

Il provvedimento normativo istituisce il **Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente**, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente.

La connotazione "a rete" del Sistema nazionale delle agenzie ambientali è finalizzata, secondo quanto prevede espressamente l'art. 1, comma 1 della legge, ad "**assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica**".

Il Sistema nazionale, concorre, inoltre, al perseguimento degli obiettivi dello **sviluppo sostenibile**, della **riduzione del consumo del suolo**, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, nonché alla piena realizzazione del principio di derivazione europea "**chi inquina paga**" (art. 1, comma 2).

Tra i principali compiti attribuiti al Sistema vi è quello di **attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA)**, che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi di attività che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale.

La **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA)** è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge in commento, su

proposta del Ministro dell'Ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della Salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (art. 9).

In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema nazionale sono i seguenti:

- **il monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione; il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;**
- **attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale;**
- **supporto tecnico-scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale;**
- **attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze degli altri enti previste dalla normativa vigente;**
- **attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale** (art. 3).

L'articolo 14 demanda ad un apposito regolamento l'individuazione del **personale incaricato degli interventi ispettivi** nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema.

L'articolo 15, che disciplina le **modalità di finanziamento del Sistema**, prevede che l'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ricordiamo che l'**ISPRA**, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente, svolge **funzioni tecniche e scientifiche** per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente. L'ISPRA svolge, inoltre, **funzioni di indirizzo e coordinamento** al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale.

L'ISPRA è integrata in un sistema a rete, il **Sistema delle Agenzie Ambientali**, che conta oggi la presenza sul territorio nazionale di 21 tra le Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) costituite con apposita Legge Regionale.

Le **agenzie** svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza.

Come previsto dall'articolo 16, comma 4, la legge n. 132/2016 **entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.**

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province Autonome dovranno recepire le disposizioni della medesima legge.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'ISPRA clicca qui.](#)

### **3. CODICE DEGLI APPALTI - Pubblicato un avviso di rettifica con numerose correzioni al testo - 181 errori su 220 articoli**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 64 del 15 luglio 2016, l'**avviso di rettifica** con cui si dà notizia dell'**avvenuta correzione di numerosi errori materiali contenuti nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** (c.d. "Codice degli Appalti"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016.

Si tratta di un copioso avviso di rettifica avente ad oggetto un elevato numero di norme del nuovo codice degli appalti pubblici.

Pur a fronte della pluralità di norme interessate - osserva il Consiglio di Stato - non si tratta in effetti di un decreto delegato correttivo in senso proprio.

Nelle intenzioni del Ministero proponente l'intervento serve a sistemare una serie di errori materiali ed omissioni contenuti nel "nuovo codice dei contratti pubblici", secondo quanto disposto dagli artt. 8, D.P.R. n. 1092 del 1985 (*recante il testo unico delle disposizioni sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi*), e 14-18, D.P.R. n. 217 del 1986 (*recante il regolamento di esecuzione del medesimo testo unico*).

L'intervento tocca numerose norme del D.Lgs. n. 50 del 2016 (circa la metà delle 220 norme).

Fra i vari interventi alcuni riguardano l'art. 216 sulla disciplina transitoria, altri riguardano correzioni formali di errati riferimenti normativi esterni; altri ancora la correzione di riferimenti interni al testo.

Una ulteriore serie di interventi contiene correzioni formali che, peraltro, rischiano - secondo il Consiglio di Stato - di mutare il senso del testo in termini che, pur essendo più corretti, sono comunque diversi da quanto letteralmente disposto dal testo sin qui vigente.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del D.Lgs. n. 50/2016 aggiornato dopo le correzioni apportate dall'avviso di rettifica clicca qui.](#)

#### **4. REVISIONE LEGALE DEI CONTI - Pubblicato il decreto di recepimento della Direttiva 2014/56/UE**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2016, il **Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135**, recante "**Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati**".

**In vigore dal 5 agosto 2016**, il decreto legislativo - **di attuazione della direttiva 2014/56/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati - **innesta i propri interventi di modifica sul testo del D.Lgs. n. 39 del 2010**, con il quale è stata recepita la direttiva 2006/43/CE.

Le ragioni della direttiva europea 2014/56/UE risiedono nella necessità di rinforzare quanto più possibile gli strumenti utili a **prevenire le crisi finanziarie**, specialmente di carattere sistemico, attraverso presidi solidi della veridicità ed affidabilità dei bilanci. Tra tali strumenti, la direttiva ritiene essenziale prevedere un **idoneo livello qualitativo della revisione legale**, nonché un **maggiore rigore nei requisiti di indipendenza** dei revisori e delle società di revisione legale nei confronti delle società revisionate.

Il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea regola l'attività dei revisori dei conti, dall'accesso alla professione, ai principi deontologici, alla disciplina della relazione di revisione.

Numerose sono le **novità introdotte**, che vanno dal tirocinio (art. 3); alla formazione continua (art. 5); alla formazione dei soggetti incaricati dei controlli della qualità (art. 6); al contenuto informativo del Registro (art. 8) e delle sue due Sezioni A (dove sono iscritti coloro che svolgono attività di revisione legale) e B (dove sono iscritti coloro che non hanno assunto incarichi di revisione per tre anni) (art. 9); alla deontologia e scetticismo professionale (art. 10); alla riservatezza e segreto professionale (art. 11); all'indipendenza e obiettività (art. 12); alle modalità di svolgimento della revisione legale (art. 13 che aggiunge quattro nuovi articoli dal 10-bis al 10-quinquies); all'applicazione delle regole internazionali (art. 14); alla Relazione di revisione e giudizio sul bilancio (art. 17): al controllo di qualità sugli iscritti al Registro (art. 19); alle sanzioni amministrative e penali (art. 21).

Altra novità di interesse rilevante è quella che si rinvia all'art. 18, che modifica il Capo V, dove vengono dettate disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico (EIP) (art. 16) e gli enti sottoposti a regime intermedio (art. 19-bis).

Il decreto prevede novità in tema di **enti di interesse pubblico** e, in particolare, l'**introduzione della categoria degli enti a regime intermedio**.

Rispetto al regime previgente, viene ristretta la categoria degli enti di interesse pubblico che ora comprende solo gli emittenti su mercati regolamentati, le banche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione e viene introdotta la nuova categoria degli enti a regime intermedio nei quali confluiscono i soggetti che prima erano considerati EIP.

Sono enti a regime intermedio gli emittenti strumenti finanziari diffusi, le società di gestione di mercati azionari, le SIM, le SGR, le SICAV/SICAF, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari. Per questi enti si prevede un'applicazione parziale del regime relativo agli EIP.

In questo caso, l'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi **almeno quattro esercizi** dalla data di cessazione del precedente incarico. Si ricorda che nella formulazione attualmente vigente il predetto limite è limitato a tre esercizi.

Diverse infine le novità contenute nell'art. 21 del decreto, che modifica il Capo V, in materia di "**Sanzioni amministrative e penali**" (artt. dal 24 al 32). In particolare, il provvedimento modifica l'elenco delle sanzioni irrogabili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 24), aggiungendovi la sospensione cautelare (art. 24-bis) e la sospensione per morosità (art. 24-ter).

Viene stabilito che ogni **procedimento sanzionatorio** debba essere **pubblicato sul sito istituzionale della revisione legale** e, in caso di applicazione di sanzione, che l'informazione debba restare pubblica per almeno 5 anni (art. 24, comma 8).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto clicca qui.](#)

#### **5. LA DISCIPLINA DEI GRUPPI DI SOCIETA' - NUOVO CODICE DEGLI APPALTI - Due nuovi approfondimenti dalla FNC**

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha pubblicato recentemente due nuovi approfondimenti:

- il primo dal titolo "**La disciplina dei gruppi di società: attività di direzione e coordinamento, profili di responsabilità e lite temeraria**" a firma di Michela Rosmino;

- il secondo dal titolo "**Il nuovo codice degli appalti: Novità per imprese e P.A.**" a firma di Roberto De Luca.

Il **primo documento** propone un approfondimento della disciplina giuridica relativa al fenomeno del "gruppo di società", focalizzando l'attenzione, in via preliminare, sulle **norme civilistiche introdotte dalla Riforma del diritto societario** ex D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (Capo IX, Titolo V, Libro V del Codice Civile, artt. 2497 - 2497-septies), che regolano l'attività "di direzione e coordinamento di società"; successivamente, **sui diversi profili di responsabilità connesse alle attività svolte dalla holding e dalle società controllate** nell'ambito delle complesse dinamiche di gruppo, costantemente orientate al contemperamento tra le strategie globali e gli interessi delle singole imprese.

Infine, viene svolto un breve richiamo alla fattispecie della **responsabilità aggravata** ex art. 96 C.p.c., che può emergere nei confronti di chi agisce o resiste in giudizio con mala fede o colpa grave, provocando un danno da "*lite temeraria*", con conseguenti obblighi risarcitori.

Il **secondo documento** cerca di fare luce sulle principali novità intervenute in tema di qualificazione delle imprese, profili procedurali e, soprattutto nell'ambito del Partenariato Pubblico-Privato (PPP), in relazione alla gestione dei rischi e al loro trattamento all'interno dei piani economico-finanziari e dei contratti di concessione.

Il 19 aprile 2016 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina l'aggiudicazione dei contratti di concessione e di appalto. Tale norma, recependo le Direttive Europee 2014/23, 2014/24 e 2014/25, ha sostituito il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006) ridisegnando, di fatto, l'intero impianto normativo relativo agli appalti e intervenendo forse in maniera ancor più incisiva sull'impostazione dei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP).

Il nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni nasce dalla necessità di recepire all'interno del nostro ordinamento tre Direttive comunitarie che hanno inteso innovare la materia in oggetto. In particolare, la **Direttiva 2014/23** disciplina organicamente un settore in precedenza solo parzialmente regolato a livello UE (soggetta alle norme di base della Direttiva 2004/18), vale a dire **l'aggiudicazione dei contratti di concessione**.

Nelle intenzioni del Legislatore nazionale, il recepimento della nuova normativa europea ha rappresentato un'importante occasione per **modificare e razionalizzare la materia nel suo complesso**, al fine di creare un impianto legislativo più snello, trasparente ed efficace, necessario per garantire tempi e procedure certe, e assicurare effettiva concorrenza e condizioni di parità ed equa competizione tra gli operatori economici.

LINK:

[Per scaricare il testo del primo documento clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del secondo documento clicca qui.](#)

## **6. START UP INNOVATIVE - Fissate le modalità di versamento delle imposte, sanzioni e interessi - Istituiti i codici tributo per il versamento**

Con il **Provvedimento del 19 luglio 2016, Prot. n. 115137/2016**, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha esteso l'utilizzo del modello F24 ai versamenti delle imposte, delle sanzioni ed interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle startup innovative.

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento decorrono a partire **dal 20 luglio 2016**. In ogni caso, in considerazione dei tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi informativi per permettere il versamento dei tributi di cui al punto 1.1 con il modello "F24", **fino al 31 luglio 2016** gli stessi pagamenti potranno essere effettuati con il modello "F23" utilizzando i relativi codici tributo ordinariamente previsti per la registrazione degli atti privati.

Con la **Risoluzione n. 56/E del 19 luglio 2016**, l'Agenzia delle Entrate, per consentire il versamento, tramite **modello F24**, delle imposte e delle relative sanzioni ed interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle Start up innovative, ha istituito i seguenti codici tributo:

- **1540** – Start up innovative – atto costitutivo - Imposta di registro;
- **1541** – Start up innovative – atto costitutivo - Sanzione da ravvedimento imposta di registro;
- **1542** – Start up innovative – atto costitutivo - Imposta di bollo;
- **1543** – Start up innovative – atto costitutivo - Sanzioni da ravvedimento imposta di bollo;
- **1544** – Start up innovative - atto costitutivo - Interessi da ravvedimento.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24.

I codici tributo sono esposti nella sezione "*Erario*", in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "*importi a debito versati*", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" dell'anno di stipula degli atti, nel formato "AAAA".

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del Provvedimento n. 115137/2016 e della risoluzione n. 56/E clicca qui.](#)

## **7. AEE - Dettati criteri e modalità per favorire la produzione ecocompatibile, il trattamento, il recupero e il riciclaggio**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 23 luglio 2016, il **Decreto 10 giugno 2016, n. 140**, recante "**Regolamento recante criteri e modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**".

Il presente regolamento, in coerenza con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, disciplina le misure dirette a:

- a) *promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio;*
- b) *favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), al fine di facilitare le operazioni di riutilizzo e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);*
- c) *sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE.*

L'articolo 3 setta misure atte a **incentivare la produzione ecocompatibile** di AEE.

Ai fini dell'ottimizzazione del «fine vita» delle AEE, ovvero dell'insieme delle attività necessarie per il corretto trattamento, recupero e riciclaggio dei rifiuti delle AEE, i produttori dovranno prevedere l'implementazione di strategie di eco-progettazione volte a facilitare le operazioni di riuso e riciclo, incluse quelle relative a:

- a) *uso di materiali riciclabili e biodegradabili;*
- b) *riduzione della quantità e della diversità dei materiali;*
- c) *aumento della riciclabilità del prodotto e delle sue componenti;*
- d) *limitazione dell'uso di sostanze pericolose;*
- e) *ottimizzazione del disassemblaggio del prodotto.*

I produttori di AEE, coerentemente con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, dovranno favorire azioni volte a:

- a) *aumentare la durata e l'affidabilità del prodotto;*
- b) *facilitare la manutenzione e la riparazione;*
- c) *facilitare lo sviluppo tecnico e la progettazione modulare dei prodotti.*

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **8. LAVORATORI STRANIERI ALTAMENTE QUALIFICATI - Dettate le istruzioni per l'ingresso**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Interno, con una **circolare congiunta del 14 luglio 2016, Prot. 35/0002777**, hanno dettagliatamente definito le procedure e la documentazione utili alla **gestione dei flussi d'ingresso dei lavoratori altamente qualificati** provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, sia con distacco che per trasferimento.

Il documento, oltre alla semplificazione delle procedure, assicura un iter procedurale omogeneo da parte degli Sportelli Unici per l'immigrazione (SUI) su tutto il territorio nazionale.

La normativa di riferimento è quella dettata agli articolo 27 e 27-quater del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*)

Nella circolare viene fornito - agli Sportelli Unici per l'Immigrazione (SUI) e alle Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL) - l'elenco della **documentazione da richiedere** per la definizione delle domande ai fini dell'ingresso dei lavoratori altamente qualificati provenienti da Paese non appartenenti all'Unione europea, per ciascuna delle seguenti fattispecie:

- *distacco di dirigenti o personale altamente specializzato;*
- *distacco o trasferimento temporaneo per attività lavorativa a finalità formativa;*
- *distacco di lavoratori qualificati;*
- *professori universitari destinati a svolgere incarico accademico;*
- *traduttori ed interpreti;*

- collaboratori familiari al seguito;
- trasferimento di lavoratori per prestazioni oggetto di contratto di appalto;
- trasferimento di lavoratori dipendenti da persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in Stato membro dell'UE, per prestazioni oggetto di contratto di appalto;
- infermieri assunti da strutture sanitarie.

In ogni caso vanno verificati: il titolo di studio, la situazione reddituale e le condizioni dell'attività lavorativa per svolgere la quale avviene l'ingresso.

Nella circolare viene poi elencata la **documentazione richiesta per l'ingresso ed il soggiorno per lavoratori altamente qualificati extraUE** ed il **rilascio della Carta Blu UE**, ai sensi dell'art. 27-quater del D.Lgs. n. 286/1998, inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 108/2012 e successivamente modificato dalla L. n. 9/2014, di conversione del D.L. n. 145/2013.

Ricordiamo che vengono considerati **lavoratori altamente qualificati** gli stranieri che sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti di istruzione superiore, che attestino il completamento di un percorso formativo post-istruzione secondaria, di durata almeno triennale, con conseguimento del relativo diploma. La normativa si estende anche ai lavoratori con qualifiche professionali tecniche.

Questi lavoratori stranieri, che possono fare ingresso in Italia al di fuori del regime delle "quote d'ingresso", hanno diritto ad uno speciale permesso di soggiorno denominato "**Carta Blu UE**", introdotto dal D.Lgs. n. 108 del 2012, di recepimento della Direttiva 2009/50/CE.

In allegato alla circolare vengono forniti i fac-simile dei quattro **modelli da utilizzare** per la presentazione della richiesta di proroga del rapporto di lavoro in posizione di distacco.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

## **9. PRESTAZIONE DI SERVIZI - Disciplinato il distacco transfrontaliero dei lavoratori**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2016, il **Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 136**, recante "*Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)*".

Il decreto – **in vigore dal 22 luglio 2016** - dà attuazione alla direttiva europea 2014/67/UE, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE che disciplina il **distacco transfrontaliero** (ovvero quel meccanismo in base al quale le imprese presenti nel territorio di uno Stato membro prestano servizi tramite i propri lavoratori nel territorio di un altro Stato membro) e modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla **cooperazione amministrativa** attraverso il sistema di informazione del mercato interno (c.d. "regolamento IMI" – *International Market Information*).

Gli obiettivi fondamentali della Direttiva sono il **contrastato del fenomeno del distacco abusivo**, attraverso cui si realizza la violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori e pratiche di concorrenza sleale e l'agevolazione della cooperazione tra gli Stati membri nell'accertamento dell'autenticità dei distacchi e nel perseguimento e nella repressione dei distacchi abusivi.

In particolare, il decreto legislativo:

- individua una serie di elementi fattuali utili a **verificare l'autenticità del distacco** e prevede, innovando rispetto a quanto attualmente previsto, che nel caso in cui il distacco transnazionale risulti non autentico il lavoratore distaccato è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del distaccatario;
- disciplina le **condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati in Italia** e dispone che tali condizioni di lavoro devono essere corrispondenti a quelle dei lavoratori italiani che prestano la stessa o analoga attività;
- prevede che, in caso di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi da parte dell'impresa distaccante, l'utilizzatore sia solidalmente responsabile;
- impone l'obbligo all'impresa distaccante di comunicare il distacco dei suoi lavoratori in Italia **almeno 24 ore prima dell'inizio**, fornendo una serie di informazioni relative, tra l'altro, all'impresa distaccante, all'impresa distaccataria, all'identità ed al numero dei lavoratori distaccati e alla natura del contratto in base al quale viene effettuato il distacco;
- stabilisce le disposizioni che disciplinano la **cooperazione tra Stati** nell'attività di verifica dell'autenticità dei distacchi e di perseguimento e repressione dei distacchi abusivi.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **10. SILENZIO-ASSENSO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Il parere del Consiglio di Stato sull'art. 17-bis della L. n. 241 del 1990**

Con nota del 31 maggio 2016, prot. n. 207/16/UL/P., l'Ufficio legislativo del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha trasmesso al Consiglio di Stato un articolato quesito su alcuni problemi applicativi dell'**art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124**.

Il quesito solleva alcuni dubbi interpretativi che riguardano:

- *l'ambito di applicazione soggettivo del nuovo istituto;*
- *l'ambito di applicazione oggettivo;*
- *i rapporti con la conferenza di servizi;*
- *le modalità di formazione del silenzio-assenso e l'esercizio del potere di autotutela dopo la formazione del silenzio-assenso (prima e dopo l'adozione del provvedimento finale).*

Il **parere del Consiglio di Stato del 13 luglio 2016, n. 1640**, risolve alcuni dubbi interpretativi e affronta, altresì, delicate questioni interpretative concernenti anche l'ambito di applicazione oggettivo del nuovo istituto.

Il parere della Commissione speciale rileva come l'art. 17-bis, introducendo il nuovo istituto del silenzio-assenso 'endoprocedimentale', ponga una **seconda regola generale** – dopo quella prevista dall'art. 21-*nonies* nei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione – che stavolta riguarda i **rapporti 'interni' tra amministrazioni**, quale che sia l'amministrazione coinvolta e quale che sia la natura del procedimento pluristrutturato. Infatti, la nuova disposizione prevede che il silenzio dell'Amministrazione interpellata, che non esteri alcuna volontà, è equiparato *ope legis* ad un atto di assenso e non preclude all'Amministrazione procedente l'adozione del provvedimento conclusivo.

Il Consiglio di Stato evidenzia, inoltre, che l'art. 17-bis prevede **due meccanismi di semplificazione** tra loro collegati:

- da un lato, **incide sui tempi dell'azione amministrativa**, prevedendo un termine unico di trenta giorni (destinato a prevalere, tranne il caso delle Amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili di cui al comma 3, sui diversi termini previsti dalle vigenti disposizioni) entro il quale l'Amministrazione co-decidente rende l'assenso;
- dall'altro, in un'ottica di stigmatizzazione dell'inerzia, **equipara il silenzio all'assenso**, consentendo all'Amministrazione procedente di adottare il provvedimento finale.

Il Consiglio di Stato ritiene l'art. 17-bis applicabile anche a: Regioni ed enti locali, Organi politici, Autorità indipendenti, Gestori di beni e servizi pubblici.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del parere del Consiglio di Stato clicca qui.](#)

## **11. TASSO PER OPERAZIONI DI ATTUALIZZAZIONE E DI RIVALUTAZIONE - Dal 1° agosto il tasso allo 0,98%**

A decorrere **dal 1° agosto 2016**, il tasso da applicare per le **operazioni di attualizzazione e rivalutazione** ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo **0,98%**.

A stabilirlo è il **decreto direttoriale 18 luglio 2016** del Ministero dello Sviluppo Economico, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Considerato che la Commissione europea ha reso pubblico il tasso base e che con decorrenza 1° agosto 2016, è stato aggiornato nella misura pari al - 0,02 per cento, il decreto stabilisce che a decorrere dal **1° agosto 2016**, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese **è pari allo 0,98%**.

Ricordiamo che il tasso di riferimento comunitario da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione per la concessione di incentivi in favore delle imprese è aggiornato su base annua e ogni volta che il tasso medio, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento, per cui anche con cadenza mensile.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare la tabella completa con le variazioni del tasso base clicca qui.](#)

## **12. ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) - Circolare della Funzione Pubblica**

Con il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105 recante "*Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni*" si è dato avvio al processo di riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance delle Pubbliche Amministrazioni.

L'articolo 6 del Regolamento reca **nuove disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)**, prevedendo la istituzione di un apposito Elenco nazionale tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

In particolare, il comma 4 della disposizione prevede che entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del Regolamento (30 ottobre 2016), venga adottato un decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione che individui i requisiti di competenza, esperienza ed integrità che devono possedere gli iscritti all'Elenco nazionale degli OIV.

Il comma 5 della stessa disposizione prevede che il nuovo sistema si applichi a partire dai rinnovi degli organismi indipendenti di valutazione successivi alla entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale e che i componenti degli organismi già nominati restino in carica fino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati.

In relazione alle richieste che sono pervenute al Dipartimento della Funzione Pubblica da parte di alcune amministrazioni, intese ad avere indicazioni sulla disciplina da applicare nella fase transitoria in caso di scadenza degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), il Dipartimento ha adottato la **nota circolare del 14 luglio 2016. Prot. n. DFP/37249** relativa alla nomina o al rinnovo degli OIV in relazione alle modifiche normative introdotte dal D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105.

In particolare, nella circolare si evidenzia che, in attesa della piena operatività della nuova normativa, ciascuna amministrazione valuterà come procedere al fine di garantire la continuità amministrativa.

Sul punto il Dipartimento suggerisce di prorogare i componenti uscenti fino alla entrata in vigore del citato decreto ministeriale o di procedere alla nomina dei nuovi componenti secondo le modalità operative finora seguite, indicate sul Portale della performance, con durata non superiore a quella prevista dalla disciplina previgente.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota circolare clicca qui.](#)

## **13. DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO (DAU) - Dall'Agenzia delle Dogane la versione italiana delle Linee guida**

Il nuovo Codice Doganale dell'Unione, in vigore dal 1° maggio 2016, si arricchisce di un nuovo documento interpretativo finalizzato ad agevolare gli operatori per la predisposizione del **Documento Amministrativo Unico (DAU)**.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con **nota n. 82452 RU del 18 luglio 2016**, ha infatti reso nota la **versione italiana delle linee guida sul DAU** adottate dal Comitato codice doganale, Sezione integrazione e armonizzazione dei dati.

Il DAU è un formulario utilizzato per dichiarare la destinazione doganale che un soggetto intende dare alle merci estere, nazionali o comunitarie presentate in dogana ai sensi del Regolamento n. 2454/93/CEE "*Disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario*".

Non si tratta, va sottolineato, di un atto giuridicamente vincolante, ma di un'utile **guida**, di un **supporto alla compilazione delle dichiarazioni doganali** e all'applicazione uniforme delle disposizioni dell'Unione secondo le interpretazioni fornite dalle Autorità doganali di tutti gli Stati membri.

Il principale obiettivo della guida DAU è **garantire un'attuazione uniforme** e una comprensione comune della normativa concernente il DAU da parte delle amministrazioni doganali e degli operatori degli Stati membri nel **periodo transitorio** del Codice Doganale dell'Unione (CDU) previsto all'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013.

Gli Stati membri si impegnano comunque a seguirla e, ove se ne presenti la necessità allo scopo di mantenerla valida in futuro, a segnalare al gruppo di esperti gli eventuali miglioramenti da apportarvi per modificarla o integrarla.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

## **14. SPID - Unioncamere sigla convenzione con AgID - Previsto l'accesso al servizio gratuito di fatturazione elettronica**

Il Sistema camerale al fianco dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) per promuovere il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ed ampliare la gamma dei servizi per le imprese che la Pubblica amministrazione ha reso accessibili online.

E' quanto stabilisce la convenzione siglata tra **AgID e Unioncamere** a nome di tutte le 99 Camere di commercio italiane.

L'Accordo, oltre ad accrescere di 100 enti pubblici l'elenco delle amministrazioni che utilizzano l'identità digitale, consentirà - a partire dal 20 luglio 2016 - anche l'**accesso al servizio gratuito di fatturazione elettronica**, messo a punto da InfoCamere, la società informatica delle Camere di commercio, e già utilizzato da oltre 62mila imprese.

Un servizio che, proprio grazie allo SPID, diventerà ancora più "smart". Con il sistema di identità digitale, infatti, il servizio di fatturazione elettronica diverrà accessibile anche dai **dispositivi mobili** ed assicurerà piena complementarietà tra attività di ufficio, dove per lo più si utilizza la Carta nazionale dei servizi (CNS) e la firma digitale, e **tablet**, dai quali sarà possibile compilare online le fatture elettroniche, oppure da **smartphone**, attraverso il quale si potranno controllare le notifiche sulla presa in carico delle fatture e dei pagamenti.

Entro la fine del mese, poi, diverranno accessibili con lo SPID anche i servizi erogati dai 3.300 Sportelli unici per le attività produttive telematici, accessibili attraverso il portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it), frutto della collaborazione tra Camere di commercio e Comuni.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato allo SPID clicca qui.](#)

## **15. PIANI NAZIONALI DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI - La Commissione europea avvia una consultazione pubblica**

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere pareri e opinioni sui **Piani nazionali di Riforma (PNR) delle professioni** presentati dagli Stati membri.

I PNR illustrano le azioni che gli Stati membri hanno intrapreso o che intendono intraprendere per garantire una migliore regolamentazione delle professioni, nell'interesse dei professionisti e dei consumatori.

I PNR sono il risultato finale dell'esercizio di trasparenza avviato nel 2014 attraverso il quale è stata condotta un'analisi sulla regolamentazione delle professioni, per verificare che le disposizioni normative nazionali fossero proporzionate e giustificate da un interesse pubblico, senza creare oneri aggiuntivi per i professionisti.

La **consultazione è rivolta a tutti**: amministrazioni pubbliche, categorie di professionisti e cittadini.

L'intenzione è quella di conoscere l'opinione sulle specifiche modifiche proposte da ciascuno Stato membro:

- *se si pensa che siano necessarie altre modifiche non proposte dallo Stato membro,*
- *se lo Stato membro ha condotto un'adeguata analisi della regolamentazione e dei suoi effetti nella elaborazione del Piano nazionale di riforma*

Le osservazioni possono riferirsi ad uno qualsiasi dei Piani, non necessariamente a quello adottato dal proprio Stato membro, ed anzi, lo scopo della "valutazione reciproca" è proprio questo.

Inoltre, nel mese di ottobre 2015, la Commissione europea ha adottato una **Strategia per il mercato unico dei beni e servizi**, prevedendo delle azioni per il miglioramento della regolamentazione dei servizi professionali. Una delle iniziative annunciate è l'introduzione di un quadro analitico di valutazione per la regolamentazione di ausilio per gli Stati membri in fase di revisione della regolamentazione, al fine di garantire la proporzionalità delle misure adottate ai rischi che si vogliono difendere.

Su questa seconda iniziativa la Commissione ha progettato **due diversi questionari**: uno per le autorità competenti che si occupano della regolamentazione delle professioni e uno rivolto a tutti gli altri.

Chi partecipa alla consultazione può esprimere la propria opinione circa:

- *la validità dell'applicazione di una simile analisi alla regolamentazione delle professioni;*
- *il valore aggiunto di tale analisi e il suo impatto sul quadro normativo generale delle professioni.*

La consultazione è aperta sino al **19 agosto 2016**.

LINK:

[Per partecipare alla consultazione pubblica clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
*I provvedimenti scelti per voi*  
**(DAL 18 AL 23 LUGLIO 2016)**

**1) Legge 28 giugno 2016, n. 132:** Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

**2) Legge 11 luglio 2016, n. 133:** Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio. (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

**3) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 29 aprile 2016:** Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato. (Decreto n. 95581). (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 26 maggio 2016:** Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 12 maggio 2016:** Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane. (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare 1 luglio 2016, n. 62871:** Aggiornamento delle modalità tecniche di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese. (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

**7) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 19 maggio 2016, n. 134:** Regolamento concernente l'applicazione del fattore climatico (CFF) alla formula per l'efficienza del recupero energetico dei rifiuti negli impianti di incenerimento. (Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135:** Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. (Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 136:** Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla

cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»). (Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 1 luglio 2016:** Istituzione del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI. (Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 10 giugno 2016, n. 140:** Regolamento recante criteri e modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). (Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**12) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 24 giugno 2016:** Modifica dei modelli di certificato tipo inerenti il registro delle imprese. (Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA *I provvedimenti scelti per voi* (DAL 18 AL 23 LUGLIO 2016)

**1) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016,** recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 193/1 del 19 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

**2) Direttiva (UE) 2016/1148 del Consiglio del 6 luglio 2016,** recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 194/1 del 19 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

*Non so come la pensi tu,  
ma lo scrittore e poeta irlandese **James Joyce** la pensava così:*

**La vita è come un'eco:  
se non ti piace quello che ti rimanda,  
devi cambiare il messaggio che invii.**